



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 16 febbraio 2024 n.6

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la Legge 2 agosto 2019 n.120 e successive modifiche;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 6 febbraio 2024;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REQUISITI MINIMI PER I SOGGETTI INTERESSATI A FORNIRE PERCORSI FORMATIVI E DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI COMPETENZA (COC) IN CONFORMITÀ ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE STCW 78/95 ED ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2019 N.120 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente regolamento individua e disciplina i requisiti minimi per i soggetti interessati a fornire percorsi di formazione e addestramento professionale finalizzati al conseguimento dei Certificati di Competenza (CoC), in conformità alla Convenzione internazionale STCW 78/95, cui la Repubblica di San Marino ha aderito con Decreto Consiliare 26 febbraio 2021 n.41, la quale stabilisce i requisiti di formazione ed addestramento del personale marittimo impiegato a bordo di navi commerciali, integrata da un codice tecnico suddiviso in due parti, A (obbligatorio) e B (raccomandato).
2. Il conseguimento dei titoli professionali marittimi è suddiviso in due fasi di formazione, come previsto dai principi della Convenzione internazionale STCW: formazione scolastica ed addestramento.
3. Ciascun Paese aderente alla Convenzione STCW, ha l'obbligo di garantire che la formazione e la valutazione del personale marittimo, al fine del conseguimento della certificazione professionale, sia strutturata in conformità ai programmi di studio, ai metodi ed ai mezzi di erogazione, alle procedure nonché al materiale del corso necessari per raggiungere lo standard di competenza prescritto, condotto, monitorato, valutato e supportato da personale qualificato.
4. Ogni Stato membro ha l'obbligo, inoltre, di rilasciare ai propri marittimi un certificato di abilitazione, in riferimento a ciascun ruolo da ricoprire a bordo della nave (CoC – Certificate of Competence).
5. I titoli professionali marittimi sono rilasciati dall'autorità marittima, dopo aver verificato che il percorso di studio, l'addestramento ed i periodi di imbarco, siano conformi ai requisiti

fissati dalla convenzione internazionale STCW.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a) "Autorità": si rimanda alla definizione di cui alla Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche;
 - b) "Convenzione STCW" (International Convention on Standards of Training, Certification and watchkeeping for Seafarers): si rimanda alla lettera q), dell'articolo 80, della Legge 2 agosto 2019 n.120 e successive modifiche;
 - c) "Soggetto Proponente": colui che presenta un progetto inerente a percorsi di formazione specifica ed all'addestramento professionale, di cui alla lettera d), finalizzati al conseguimento dei Certificati di Competenza (CoC). Tale progetto deve essere avanzato tramite domanda meglio disciplinata dai regolamenti applicativi, di cui alla lettera f), emanati per la parte di formazione dal Dipartimento Istruzione e per la parte di addestramento dall'Autorità per la Navigazione Marittima;
 - d) "Istituto": il soggetto giuridico che eroga formazione presso una struttura autorizzata in territorio dal Dipartimento Istruzione e che sviluppa programmi di studio in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 8 ed il soggetto che eroga corsi specialistici di addestramento marittimo presso Strutture autorizzate dall'Autorità per la Navigazione Marittima, in conformità alle disposizioni previste nell'articolo 9;
 - e) "Autorizzazione": il documento di cui all'articolo 6 che definisce i termini della autorizzazione da parte del Dipartimento Istruzione per l'erogazione della formazione;
 - f) "Regolamento applicativo": documento che stabilisce i programmi di studio per singola materia, le competenze professionali dei formatori, i requisiti delle strutture logistiche adibite alla formazione, le modalità di esame, gli Audit periodici ed i controlli presso le strutture che erogano formazione marittima (formazione e addestramento), i costi finalizzati al rilascio delle autorizzazioni e dei correlati audit/controlli, le norme sanzionatorie che verranno disciplinate con successivo decreto delegato ai sensi dell'articolo 78 della Legge 2 agosto 2019 n. 120 e successive modifiche.

Art. 3
(Requisiti minimi di professionalità)

1. Il Soggetto Proponente che intende erogare formazione nel settore marittimo deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere un soggetto operante attivamente nel settore della formazione marittima da almeno cinque anni alla data di presentazione della richiesta di partecipazione;
 - b) possedere un elevato grado di conoscenza del settore marittimo, con specifico riferimento alla formazione del personale marittimo impiegato a bordo di navi commerciali. Tale requisito dovrà essere documentato e ricomprendere, in particolare, la conoscenza della normativa internazionale in materia e della Convenzione STCW;
 - c) disporre all'interno della propria struttura organizzativa di specifiche figure con comprovata esperienza di formazione nel settore di competenza;
 - d) essere in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2015, rilasciata da primario Ente accreditato.
2. Il Soggetto Proponente che intende erogare attività di addestramento marittimo deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere dotato di un elevato grado di conoscenza del settore marittimo e, nello specifico, all'addestramento del personale marittimo impiegato a bordo di navi commerciali. Tale requisito dovrà essere documentato e ricomprendere, in particolare, la conoscenza della normativa internazionale in materia e nello specifico della Convenzione STCW;

- b) essere in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2015, rilasciata da primario Ente accreditato.

Art. 4
(Requisiti assicurativi)

1. I requisiti e gli obblighi assicurativi sono meglio definiti nell'atto di autorizzazione di cui all'articolo 6.

Art. 5
(Requisiti societari per l'Istituto che intende erogare la formazione)

1. L'Istituto non deve avere sede legale od amministrativa in "Paesi ad alto rischio" ai sensi dell'articolo 16 undecies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche e deve una forma giuridica idonea a garantire la necessaria trasparenza dei propri assetti proprietari.
2. L'Istituto che intende erogare formazione in territorio soggiace alle norme vigenti in materia di imprese e licenze.

Art. 6
(Autorizzazione da parte del Dipartimento Istruzione)

1. L'Autorizzazione che viene rilasciata dal Dipartimento Istruzione al soggetto Proponente definisce i termini e le condizioni dei servizi di formazione, le condizioni di recesso, nonché i requisiti assicurativi, al fine di adempiere al meglio ai doveri previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali in materia.
2. L'Autorizzazione definisce, inoltre, i termini, le ispezioni periodiche, la durata e può essere rinnovata nel rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 7
(Controlli da parte dell'Autorità per la Navigazione Marittima)

1. L'Autorità per la Navigazione Marittima, in qualsiasi momento, potrà effettuare controlli sia nei confronti dell'Istituto che eroga la formazione, sia dei soggetti che erogano attività di addestramento marittimo.
2. Le modalità dei controlli di cui al comma 1 sono definite tramite regolamento dell'Autorità per la Navigazione Marittima e, per quanto altro necessario, tramite decreto delegato come previsto dall'articolo 78 della Legge 2 agosto 2019 n.120 e successive modifiche.

Art. 8
(Formazione - Conseguimento dei titoli professionali)

1. I programmi di studio, in conformità alle Regole II, III, e del relativo codice, parte A, della Convenzione STCW, come emendata, devono vertere sui seguenti titoli:
- a) Sezione di coperta:
- 1) Ufficiale di coperta Regola II/1;
 - 2) Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, Regola II/2;
 - 3) Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, Regola II/2;
 - 4) Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, Regola II/2;
 - 5) Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, Regola II/2;
 - 6) Comune di guardia di coperta, Regola II/4;
 - 7) Marittimo abilitato di coperta, Regola II/5;
 - 8) Ufficiale di coperta su navi di stazza inferiore a 500 GT che compiono viaggi costieri, Regola II/3;

- 9) Comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT che compiono viaggi costieri, Regola II/3.
- b) Sezione di macchina:
 - 1) ufficiale di macchina Regola III/1;
 - 2) primo ufficiale di macchina su navi con potenza apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw, Regola III/2;
 - 3) primo ufficiale di macchina su navi con potenza apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw, Regola III/3;
 - 4) direttore di macchina imbarcato su navi con potenza apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw, Regola III/2;
 - 5) direttore di macchina su navi con potenza apparato motore principale tra 750 e 3000 KW, Regola III/3;
 - 6) ufficiale elettrotecnico, Regola III/6;
 - 7) comune di guardia in macchina, Regola III/4;
 - 8) marittimo abilitato di macchina, Regola III/5;
 - 9) comune elettrotecnico, Regola III/7.
- c) Operatori Radio, in conformità alla Regola IV della Convenzione STCW, come emendata e del relativo codice, parte A:
 - 1) Operatore radio GMDSS, illimitato;
 - 2) Operatore radio GMDSS, limitato.

Art. 9

(Addestramento marittimo - corsi specialistici di addestramento)

1. In conformità alle disposizioni previste dalle regole V, VI della Convenzione STCW come emendata e del relativo Codice parte A, sono sviluppati i seguenti corsi presso i centri di formazione, autorizzati dall'Autorità per la Navigazione Marittima:
 - 1) Basic training (PSSR, Personal survival techniques, firefighting basic/advanced, elementary first aid, security awareness), sopravvivenza in mare, antincendio di base e avanzato, primo pronto soccorso e addestramento security;
 - 2) PSCRB, FRB - mezzi di salvataggio;
 - 3) Dangerous goods, IMDG code- merci pericolose;
 - 4) Security;
 - 5) Leadership;
 - 6) Crowd and Crisis;
 - 7) Radar e Radar Arpa;
 - 8) Ecdis – cartografia elettronica
 - 9) Polar code training;
 - 10) Gmdss – radio comunicazioni;
 - 11) High voltage – impiantistica elettrica ad alta tensione;
 - 12) Medical aid – Corso intervento medico
 - 13) Corsi specialistici per navi specializzate nel trasporto di prodotti liquidi infiammabili, gas liquefatto, prodotti chimici;
 - 14) Ogni eventuale successivo corso di specializzazione stabilito dagli emendamenti alla Convenzione STCW e del relativo codice ed autorizzato dall'Autorità per la Navigazione Marittima.

Art. 10

(Norme integrative)

1. Le modalità di esame per ogni singolo Corso di Formazione, ed il relativo rilascio del titolo professionale, sono stabilite da provvedimento emanato dal Dipartimento Istruzione.

2. Le modalità di esame per i corsi di addestramento sono stabilite con apposito regolamento applicativo emanato dall’Autorità per la Navigazione Marittima.
3. I requisiti per l’erogazione di percorsi di studio, finalizzati al conseguimento dei titoli professionali marittimi per la conduzione di Yatch commerciali, fino a 3000 GT, in navigazione senza limiti, sono stabiliti con specifico regolamento emanato dall’Autorità per la Navigazione Marittima.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 febbraio 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti

